



Taviano

Città dei Fiori
(Lecce – Italy)

Il SINDACO

Reg. Ord. n. 41 del 25.07.2012

TAVIANO, 25 luglio 2012

IL SINDACO

Premesso

che è entrato in vigore il Regolamento Regionale 12 dicembre 2011 n. 26 (BURP n. 195 del 16.12.2011) dal titolo “Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I.” – D.Lgs. n. 152/2006, art. 100 – comma 3;

che, con l’entrata in vigore del R.R. n. 26/2011, sono stati abrogati il R.R. n. 1 del 20.02.1988 e il R.R. n. 4 del 03.11.1989;

Rilevato

che gli insediamenti urbani del capoluogo e della marina sono superiori a 2.000 abitanti equivalenti e che pertanto sarebbero esclusi dal campo di applicazione del citato R.R.;

Rilevato

che gli ambiti urbani del territorio comunale non risultano completamente serviti dalla rete di fognatura nera e che, in particolare, il territorio della Marina di Mancaversa è privo di rete fognante nera collegata al depuratore;

Considerato

che è nel dovere della P.A. servire le aree urbane con le necessarie opere di urbanizzazione primaria, tra le quali la rete idrica e le reti di fognatura (bianca e nera) e che non può essere imputato ai cittadini-utenti l’onere di supplire ad una evidente carenza infrastrutturale;

Dato Atto che, con nota prot. 5104 del 26.04.2012, sono stati chiesti chiarimenti in ordine all’applicabilità del R.R. n. 26/2011 alla Regione Puglia e all’ANCI Puglia, senza ottenere sinora risposta;

Ritenuto

di dover emanare specifiche direttive, per disciplinare gli scarichi provenienti da insediamenti civili in ambito urbano, sia del capoluogo e sia della marina, ricadenti in zone territoriali omogenee di tipo A, B e C, contemperando l’obbligo di tutela e salvaguardia dei fattori naturali suscettibili di inquinamento (falde idriche, suolo e sottosuolo) e ritenendo che le disposizioni testé impartite costituiscano “trattamento appropriato” dei reflui;

Visti

il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, la L.R. n. 24 del 19.12.1983, la L.R. n. 17 del 30.11.2000; il D.lgs n. 152 del 03.04.2006 nel testo vigente; il Regolamento Comunale di Igiene e Sanità Pubblica (emesso con deliberazione C.C. n. 12 del 22.02.1995); il Regolamento Comunale di Polizia Urbana (emesso con deliberazione C.C. n. 25 del 16.05.2008); la Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee Dir. 91/271/CEE del 21 maggio 1991 recepita con D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e con L. 22 febbraio 1994, n. 146 e con L. 5 gennaio 1994, n. 36, la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000,

CITTÀ DI TAVIANO PIAZZA DEL POPOLO – 73057 TAVIANO (LE)

Tel. Centr. 0833.916111 - Fax 0833.914365
C.F. 00414500751

DISPONE

per gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate provenienti da insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5000 metri cubi, corrispondenti ad insediamenti di consistenza sino a 50 A.E. (Abitanti Equivalenti):

Per gli scarichi esistenti e per gli scarichi di nuovi insediamenti civili in zone ubicate all'interno dei centri abitati (capoluogo e marina), ricadenti in zone territoriali omogenee del tipo "A", "B" e "C" ai sensi del D.I. n. 1444/1968, non servite da pubblica fognatura, è ammissibile, previa richiesta corredata da documentazione tecnica redatta da tecnico abilitato, l'utilizzo di vasche di deposito temporaneo dei reflui a condizione che queste rispettino le caratteristiche costruttive e i sistemi di gestione riportati all'art. 183 del D.Lgs. 152/2006 (come sostituito dall'art. 10 del D.Lgs n. 205/2010 e come modificato dall'art. 28 comma 2, L. n. 35/2012).

Lo svuotamento dovrà avvenire, ad opera di ditte autorizzate, con cadenza commisurata all'impianto per come dimensionato e comunque almeno annualmente.

È fatto obbligo al titolare dello scarico di tenere un Registro di Carico e Scarico nel quale devono essere indicati per ogni svuotamento, i volumi estratti, la loro destinazione e gli estremi della Ditta che ha effettuato le operazioni di spurgo.

DISPONE

altresì

- Il Responsabile del Settore Urbanistica e Ambiente del Comune è autorizzato al rilascio delle autorizzazioni provvisorie allo scarico secondo le disposizioni impartite con la presente Ordinanza;
- la presente Ordinanza sia pubblicata sull'Albo Pretorio online del Comune e sul sito web istituzionale del Comune;
- la presente Ordinanza sia trasmessa al Prefetto di Lecce, al Presidente della Regione Puglia, alla Autorità Idrica Pugliese, alla ASL LE SUD Dipartimento di Prevenzione; all'ARPA Puglia DAP Lecce; al Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Lecce; al Comando del Corpo di Polizia Provinciale; al Comando Stazione Carabinieri Taviano; al Comando del Corpo di Polizia Municipale; al Responsabile del Settore Attività Produttive, al Responsabile del Settore Urbanistica e Ambiente;

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione (legge 06.12.1971 n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971 n. 1199).

Dalla residenza municipale, 25 Luglio 2012

Il Responsabile del Settore Urbanistica e Ambiente

Ing. Luigi GIANNI

Il Sindaco
Carlo PORTACCIO